IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
F.to Edoardo Celleri di Sala

COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 18 OTT. 1972
IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE PIEMONTE

DECR. N. 538 /1972

COMUNE DI CUNEO
014904 23 OTT. 72

Il Presidente della Giunta Regionale

COMUNE DI CUNEO 23 OTT 72 ARRIVO

VISTO il D.P.R. 15/1/1972 n. 8.

VISTA la legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6/8/1967 n. 765, dalla legge 19/11/1968 n. 1187, dalla legge 1/6/1970 n. 291.

VISTA la domanda del Sindaco del Comune di Cuneo, in data 19/5/1970 intesa ad ottenere l'approvazione della variante organica al piano regolatore generale vigente, approvato con D.P.R. 7/2/1950.

VISTA la deliberazione consiliare 10 giugno 1969 n. 236, approvata dalla G.P.A di Cuneo nell'adunanza del 23/7/1969 al n. 37353/101/18-4336/Div. IV, con la quale venne adottata la suddetta variante organica al piano regolatore generale e comunale vigente.

VISTO che a seguito della pubblicazione degli atti del piano regolatore generale adottato ai sensi dell'art. 9 della legge Urbanistica 17/8/1942, pervennero nei termini prescritti n. 81 osservazioni di Enti e privati.

RILEVATO che il Consiglio Comunale ha controdedotto alle suddette osservazioni al piano adottato con deliberazione 11 febbraio 1970, n° 73, approvata dalla G.P.A. di Cuneo in data 4/4/1970 al n. 3396/3397/2 - 78/18 2301/Div. IV e con deliberazione 18/2/1970, n. 74, approvata dalla G.P.A. di Cuneo in data 4/4/1970 al n. 3336/2 - 78/18-2301 Div. IV.

VISTO il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 1317 espresso nell'adunanza dell'11 novembre 1971 il quale ha espresso parere favorevole all'approvazione del piano regolatore adottato, con alcune prescrizioni, ascrivibili a quelle consentite dall'art. 3 della legge 6/8/1967 n. 765.

VISTA la deliberazione consiliare 10 aprile 1972 n. 114 del Comune di Cuneo, approvata dal Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali, Sezione di Cuneo, con nota n. 3718/12791 in data 4/5/1972, con la quale il Consiglio Comunale di Cuneo delibera di accettare le prescrizioni di cui al voto n. 1317 in data 11 novembre 1971 del Consiglio Superiore dei LL.PP.

VISTI i pareri favorevoli della Sezione Urbanistica Regionale n. 1190/U in data 19 settembre 1972 e della Sezione Regionale per la Tutela Paesaggistica ed Ambientale n. 6138/1190 U in data 19 settembre 1972, circa la liceità delle modifiche accettate dal Consiglio Comunale di Cuneo con la suddetta deliberazione 10 aprile 1972 n. 114, da introdursi d'ufficio, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6/8/1967 n. 765.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
dr. Edoardo Celleri di Sala

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
f.to Edoardo Calleri di Sala
COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 19 [illegible] 1972
IL SEGRETARIO GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Comitato Regionale per l'Edilizia Scolastica, espresso in data 11/6/1970, ai sensi dell'art. 7 della legge 28/7 1967 n. 641.

RITENUTA regolare la procedura.

CONSTATATO che la revisione organica del P.R.G.C. vigente è stata determinata dal fatto che questo strumento urbanistico non era più sufficiente per risolvere i complessi problemi di un territorio investito da vistosi fenomeni di trasformazione delle strutture sociali ed economiche e dalla esigenza di inserirsi in modo adeguato nel contesto dell'economia regionale.

CONSTATATO che i criteri informatori della Variante Organica al P.R.G. vigente sono intesi a risolvere i suddetti problemi socio - economici, cioè :

- consentire una funzione polarizzante sulle aree ecologiche vicine;
- prevedere la possibilità che la città di Cuneo possa ospitare attività di rilevanza regionale;
- inquadrarsi adeguatamente in un contesto urbanistico regionale che faciliti la formazione della regione stessa;

problemi che potrebbero essere risolti nella misura in cui saranno realizzati i seguenti interventi sulle strutture delle comunicazioni cuneesi che in prevalenza esulano dai poteri decisionali della Amministrazione Comunale;

a) la superstrada verso il traforo del Ciriegia;

b) la ristrutturazione della SS. n. 20 per il traforo di Tenda (con eventuale galleria a quota più bassa) ;

c) il ripristino della ferrovia Cuneo-Nizza nella prospettiva di un'auspicale miglioramento della linea Torino-Nizza (Riviera dei Fiori) ;

d) collegamenti diretti (superstrade) con la direttrice Torino - Savona , sia verso Fossano, sia verso Mondovì;

e) la riorganizzazione delle diramazioni turistico - comprensoriali verso la Val Varaita, la Val Macra, la Valle Stura, la Valle Gesso, la Valle Vermenagna e la Valle Pesio.

In particolare il piano urbanistico persegue i seguenti fini:

A) - Per rivitalizzare l'area economica del Capoluogo Provinciale, le previsioni urbanistiche adottate tendono ad un potenziamento dei sistemi di comunicazione internazionali con allacciamento alla grande viabilità dell'Italia Settentrionale, sugli assi principali Torino - Milano, Torino - Piacenza, Torino - Genova.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Rag. Libero Cuttica di Sala
COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 19 OTT. 1977
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente della Giunta Regionale

B) - Ridimensionare il piano regolatore vigente in ordine agli elevati indici di edificabilità che consentivano una sproporzionata capacità insediativa in rapporto alla scarsa disponibilità di aree destinate alle strutture sociali.

C) - Ridimensionare e parallelamente potenziare le aree industriali in ordine alla verifica dello sviluppo delle attività terziarie che furono prevalenti rispetto alle attività produttive, confermando così l'attitudine delle strutture economiche verso anche altri tipi di economia, i quali, tuttavia, non potrebbero essere sufficienti per poter mettere le basi di un proficuo decollo economico, se non inserito nel più vasto quadro di programma Regionale.

D) - La necessità di soccorrere la crisi economica dell'agricoltura che non è stata compensata da un parallelo sviluppo delle attività industriali, e pertanto la ricerca di una sua necessaria valorizzazione fornendo le basi per un suo possibile incremento economico con la ricerca di un equilibrio che potrà trovare la sua verifica solo quando sia confermata la ipotesi di un possibile inserimento nei poli di sviluppo regionale.

E) - La ricerca di un impulso allo sviluppo del turismo, offerto dalla Regione Cuneese con un elevato grado di potenzialità ed impedito sia dalle difficili condizioni delle vie di comunicazione che dalla carenza ed inadeguatezza delle strutture ricettive.

F) - Assicurare un certo grado di flessibilità alla pianificazione urbanistica in modo da consentire nel futuro gli adattamenti che si possono rendere necessari qualora le modalità di certi eventi risultassero quelle, meno probabili, non considerate nel piano economico.

G) - Stabilire una gradualità degli interventi, con indicazione della priorità, prevedendo un programma di attuazione, secondo una pluralità di ipotesi alternative.

RITENUTO che, passando alla trattazione analitica dei singoli argomenti, il piano prevede essenzialmente :

1) - La riorganizzazione della rete di comunicazione mediante due ordini di strutture:

a) il primo di interesse interregionale e internazionale costituito da una grande Y, è destinato a stabilire rapidi e fluidi collegamenti nelle tre direzioni fondamentali : il Nord (in particolare i vicini poli di Asti e Fossano e le grandi aree metropolitane di Torino e Milano), il Sud (in particolare : il traforo del Ciriegia e di Tenda ed il Colle della Maddalena), l'Est (in particolare : il polo di Mondovì e la grande direttrice di Savona e della Liguria) :

IL PRESIDENTE
DELLA ... NAZIONALE
... di Sub
COPIA ... TARIA
Torino, 19 OTT. 1972
IL SEGRETARIO GENERALE

b) il secondo (di interesse regionale e comprensorioriale) costituito dal ventaglio di strade (in gran parte esistenti e da ristrutturare), deve, collegandosi opportunamente alla struttura precedentemente descritta, assicurare rapide e fluide comunicazioni con il sistema di valli convergenti su Cuneo e con i poli viciniori di Saluzzo, Savigliano, e ancora di Mondovì.

2) - La riorganizzazione del sistema viario di interesse Comunale per il collegamento dei vari poli di sviluppo residenziali e delle aree dei servizi generali e zonali.

3) - La previsione di interventi per la tutela e riqualificazione del centro storico.

4) - La ristrutturazione delle aree compromesse.

5) - La previsione di nuove aree di insediamento, con l'indicazione delle direttrici di espansione.

6) - La formazione di un primo nucleo di aree industriali attrezzate, suscettibili di eventuali espansioni secondo indirizzi pur ben individuati.

7) - La previsione di attrezzature e servizi di rilevanza subregionale integrate con quelle esistenti, al fine di stabilire un polo di attrazione nell'area geografica Cuneese.

8) - La individuazione delle aree per servizi ed attrezzature zonali.

9) - Le norme di attuazione.

CONSTATATO che, tra le varie ipotesi proposte per i diversi interventi, quella scelta risulta coerente con le finalità che il programma economico-urbanistico intenderebbe perseguire ;
CONSIDERATO che il disegno del piano risulta studiato secondo una accurata valutazione globale dei vari problemi di ogni ordine secondo ipotesi programmatiche di sviluppo socio - economico della Regione Cuneese, in alternativa al polo di sviluppo dell'area ecologica torinese i cui influssi si risentono, nella provincia di Cuneo, sino alle zone di Fossano e Savigliano, maggiormente favorite dal sistema di comunicazioni mentre tutta la zona a sud della provincia, compresa nell'asse Cuneo - Mondovì, essendo tagliata fuori dai grandi sistemi di comunicazione regionale e nazionale, risulta area depressa;

CHE pertanto le ipotesi di studio sopra citate rappresentano quindi le soluzioni ottimali per un rilancio economico dell'area ecologica considerata, masono naturalmente condizionate alla programmazione non solo regionale ma anche nazionale e la loro verifica nel tempo é strettamente connessa alle scelte politiche di fondo che saranno operate in campo nazionale, soprattutto in relazione ai grandi sistemi di viabilità ordinaria ed al ripristino delle comunicazioni ferroviarie con il mezzogiorno della Francia;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
f.to Edoardo Calleri di Sala
COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 19 ...
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente della Giunta Regionale

RILEVATO che l'impostazione del Piano Regolatore trascende i limiti della programmazione urbanistica a livello comunale e, pur non prevedendo un aumento di popolazione rilevante, é da considerarsi sufficientemente dimensionato, tenendo conto anche dell'attuale situazione di stasi economica;

CHE in merito alle singole previsioni non si hanno rilievi da fare e queste sono in linea di massima coerenti con le disposizioni contenute nel D.M. 2/4/1968 n. 1444;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 3 della legge 6/8/1967 n. 765, e sentito il Comune di Cuneo che ha deliberato le proprie controdeduzioni con verbale del Consiglio Comunale in data 10 aprile 1972, possano essere introdotte le seguenti modifiche al piano regolatore generale adottato con deliberazione consiliare 10 giugno 1969 n. 269, secondo le prescrizioni del Voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1317 dell'11/11/1971, qui appresso descritte:

A) - VIABILITA'

a) In sede esecutiva si dovrà:

1) prevedere uno svincolo a piani sfalsati sulla SS 589 a sud dello stabilimento CELDIT, mentre l'anello di raccordo tra la SS. 589 e la superstrada in progetto Cuneo - Fossano dovrà essere strutturata in maniera adeguata, d'intesa con l'ANAS;

2) prevedere la formazione di un innesto a piani sfalsati sulla SS. 20 per il raccordo con la SS. 589;

3) prevedere un innesto a piani sfalsati sulla SS. 22 per la direzione verso Mondovì;

b) Dovrà essere prescritta una fascia di rispetto della larghezza di m. 100 a cavallo dell'asse stradale nel tratto compreso tra la SS. 589 ed il Borgo di Madonna dell'Olmo, ferme restando le previsioni che risultano per il rimanente tratto dalla tavola B1 del progetto di P.R.G. e secondo i limiti meglio precisati dalla tavola B 1 allegata alla deliberazione consiliare 10/4/1972 n. 114;

c) Dovrà essere eliminata una parte del tracciato della strada prevista nella zona P3 a sud della zona C2, compresa nei limiti che risultano indicati nella tavola A2 allegata alla deliberazione consiliare 10/4/1972 n. 114, demandando sind'ora la sua definitiva localizzazione al piano particolareggiato;

d) In sede esecutiva di tutte le opere della grande viabilità si dovrà provvedere a richiedere il parere preventivo alla sezione Regionale per la Tutela Paesaggistica ed Ambientale.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
dr. Edoardo Calleri di Sala

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Rto Edardo Calleri di Sala
COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 19 OTT. 1972
IL SEGRETARIO GENERALE

B) - ZONIZZAZIONE

a) Si dovrà provvedere a definire in tutte le planimetrie della variante organica al piano regolatore generale, le aree riservate a "verde attrezzato" individuate nelle zone P1, P2, P3, P4, secondo l'ubicazione e le dimensioni che risultano nella tavola A3 allegata alla deliberazione consiliare 10/4/1972 n. 114, prescrivendo che le relative dimensioni metriche risultino nelle corrispondenti tabelle P1, P2, P3 e P4 allegate alle norme di attuazione.

b) Zona Residenziale C2: si dovrà provvedere nei modi previsti dalla legge, alla variante al piano di zona di cui alla legge 18/4/1962 n. 167, approvata ai sensi della legge stessa ed indicata con il simbolo "Cuneo 2", in conformità con le previsioni che risultano dalla variante organica al piano regolatore generale adottato il 10/6/1969, provvedimento promosso secondo la procedura stabilita dalla legge 18/4/1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, senza del quale le previsioni del piano regolatore generale circa la zona C2 interessata, restano prive di efficacia.

c) Si dovrà eliminare la copertura della trincea ferroviaria a sud della zona C2 che era destinata ad area attrezzata per giochi, demandando la sua precisa localizzazione in sede P.P.

C) - NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione e le relative tabelle allegate dovranno essere modificate ed integrate come segue:

a) Art. 14: Si dovrà aggiungere il seguente 4° ed ultimo comma:
" I piani particolareggiati per le zone A1 ed F1 avranno carattere essenzialmente conservativo. Per la zona A2 essi dovranno garantire in primo luogo la salvaguardia delle alberature e delle aree libere verdi che costituiscono indispensabile supporto ambientale del nucleo antico".

b) Art. 17: Si dovrà stralciare dal primo comma la parte che recita:
"Nel centro storico (zona A1) l'articolazione delle destinazioni d'uso, degli interventi (restauro, ristrutturazione, risanamento, demolizione con o senza ricostruzione) e delle relative prescrizioni conservative, é specificata in sede di P.P. secondo i criteri seguenti ....., sostituendola con la seguente:
"Nel Centro Storico (zona A1) l'articolazione delle destinazioni d'uso, e degli interventi (restauro, ristrutturazione, risanamento, demolizione con o senza ricostruzione) compatibili con la conservazione delle strutture storico-ambientali e d'interesse architettonico, é specificata in sede di P.P. secondo i criteri seguenti: .....".

c) Art. 18: Dovrà essere stralciato il IV° comma che recita:

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
f.to Edoardo Calleri di Sala
COPIA FOTOSTATICA
19 1972
IL CONSIGLIERE GENERALE

Il Presidente della Giunta Regionale

" Nell'ambito dei P.P. e di lottizzazione convenzionata, la tipologia edilizia, i rapporti di copertura e la densità fondiaria dei singoli lotti potranno essere variati (quando ciò comporti soluzioni urbanistiche più accettabili) senza variare i limiti fissati dalle tabelle di zona per l'intero ambito dei piani stessi; così pure potrà essere consentito l'accorpamento od un diverso assetto distributivo delle singole e diverse attrezzature e servizi previsti in nuclei organicamente collegati; sempre nel rispetto di tutte le altre prescrizioni e secondo le indicazioni contenute nel Piano generale di organizzazione dei servizi ".

d) Art. 19: il secondo comma dovrà essere modificato come segue:
"Valgono in particolare le norme di cui al comma 4° del precedente art. 18 ".

e) Art. 23 - Art. 24 e Art. 25 : Dovranno essere eliminati.

f) Art. 26: Il 4° comma che recita:
" I fabbricati ad uso abitazione - esclusi i volumi tecnici (" Rustici " e fabbricati per servizi aziendali) corrispondenti alle esigenze del fondo, tenuto conto del sistema culturale e degli allevamenti, nei limiti di cui alle tabelle di zona - non devono superare l'indice di mc. 0,03 / mq. riferito all'area di pertinenza dell'azienda cui accedono. Resta ferma l'applicabilità delle eccezioni di cui alla lettera E dell'art. 2 D.M. 2/4/1968, nei casi in cui, in relazione al frazionamento della proprietà, il fabbisogno postulato dalle esigenze abitative degli addetti al fondo ecceda tale limite ", dovrà essere eliminato, demandando alle norme di regolamento edilizio una più esatta ed adeguata precisazione.

g) Art. 31 : Il primo comma che recita:
" Nei parchi pubblici (P1, P2, P3, P4, P5, P6) sono previsti impianti sportivi e ricreativi secondo le indicazioni della cartografia: altri impianti comportanti costruzioni accessorie o modificazioni alle masse arboree esistenti sono ammessi nel quadro di P.P. estesi a tutta la zona, sempre nel rispetto dell'assetto generale P.R.G. e delle norme speciali sulla tutela del paesaggio ", dovrà essere sostituito dalle seguenti disposizioni:
" Nei parchi, siano pubblici o privati è vietata qualsiasi forma di edificazione, anche di impianti e accessori nonchè l'alternazione delle masse arboree esistenti; gli impianti sportivi e ricreativi previsti sono ammessi soltanto nelle aree distinte come " verde attrezzato " specificatamente indicate in cartografia (tavola A2) nel quadro P.P. estesi a tutta la zona, sempre nel rispetto dei valori ambientali.

REGIONE PIEMONTE

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
dr. Edoardo Calleri di Sala

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Fto Dr. Aldo Calleri di Sala
COPIA FOTOSTATICA
Torino, 19 OTT. 1972
IL SEGRETARIO GENERALE

D) - TABELLE ALLEGATE ALLE NORME DI ATTUAZIONE

a) Tabella della zona A1 : il punto " caratteristiche edificatorie" dovrà essere completato con l'espressione : " da definirsi in sede di P.P. in relazione alle esigenze conservative ".

b) Tabella della zona P1 - Parco Monviso : il punto " caratteristiche edificatorie" deve essere modificato come segue: " vincolo non aedificandi. Possibile potenziamento delle attrezzature sportive esistenti ed eventuale insediamento dei soli locali ed attrezzature di servizi afferenti agli impianti sportivi, nelle aree di " verde attrezzato" indicate in cartografia" (Tav. A2).

c) Tabella della zona P2 - Parco Gesso - Parco della Resistenza : il punto " caratteristiche edificatorie " deve essere modificato come segue:
" vincolo non aedificandi. Possibile esecuzione degli impianti sportivi previsti nel progetto di Parco della Gioventù nell'area espressamente indicata in cartografia (tav. A2) col simbolo " verde attrezzato ".

d) Tabella della zona P3 - Parco urbano : il punto " caratteristiche edificatorie" deve essere modificato come segue:
" vincolo non aedificandi. Possibilità di esecuzione degli impianti sportivi e ricreativi con annessi servizi, indicati in cartografia, nelle aree di " verde attrezzato", specificate nella tavola A2".

e) Tabella della zona P4 - Parco delle Rive Gesso: il punto " caratteristiche edificatorie " deve essere modificato come segue :
" Vincolo non aedificandi. Possibile potenziamento degli impianti sportivi esistenti ed eventuale insediamento dei soli locali di attrezzature di servizio afferenti agli impianti sportivi, nell'area di " verde attrezzato " indicata in cartografia (tav. A2)".

f) Tabella della zona P5 - Lungo Stura sopra Madonna della Ripa:
1) il punto "destinazioni" deve essere modificato come segue:
"Parco";
2) il punto "caratteristiche edificatorie" deve essere modificato come segue:
"vincolo non aedificandi".

g) Tabella della zona P6 - Parco lineare di Spinetta:
1) il punto " caratteristiche edificatorie " deve essere modificato come segue:
" vincolo non aedificandi ";
2) al punto " servizi " dovrà essere eliminata la prescrizione;
" Previste aree (localizzate in cartografia) di servizio per la sosta ed il tempo libero (modeste attrezzature)".

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
f.to Edoardo Calleri di Sala
COPIA FOTOSTATICA
Torino, 19 ... 1972
IL SEGRETARIO GENERALE

h) Infine nelle rispettive tabelle delle zone P, devono essere riportate le dimensioni metriche afferenti alle aree riservate a " verde attrezzato".

RITENUTO che, in merito alle osservazioni presentate da Enti e privati in seguito alla pubblicazione del piano nella forma di legge, pur non sussistendo per l'Amministrazione l'obbligo giuridico di pronunciarsi su di esse, in quanto, a differenza delle opposizioni, sono da considerarsi semplici denunce che hanno lo scopo di un apporto di collaborazione dei cittadini al perfezionamento del piano regolatore, si dovrà provvedere come segue:

Sono respinte le seguenti osservazioni, per i motivi specificati nelle controdeduzioni comunali, che si condividono:

n. 1 (Sac. Matteo Beraudo); n. 3 (Comm. Luigi Quarti); n. 4 (Soc. S. E. CA. - Cuneo); n. 7 (Gardini Lorenzina in Dalmazzo); n. 8 (Caterina Carena Bonetto e Giovanni Marchisio); n. 11(Olivero geom. Bartolomeo e Agostina ved. Piasco); n. 12(Tosello Stefano); n. 13 (P. Francesco Serra - S. J. -Collegio S. Tommaso); n. 14 (Geom. Giuseppe Moncalero e Vittoria in Bortiglio); n. 15 (Massucco Pietro, Roberto, Renato e Sergio); n. 16 (rag. Piano Occelli); n. 17 (Procuratore Generale "Casa Divina Provvidenza Cottolengo di Cuneo); n. 20 (Sac. Matteo Beraudo); n. 21 (Terme s.p.a. - Cuneo); n. 23 (ing. Vittorio Baudi di Selve); n. 24 (Bernardino Costanzo De Giovanni); n. 25 (Luigi Pezzoli); n. 27 (Abitanti Frazione S. Rocco Castagnaretta); n. 28 (Luigi Revelli); n. 29 (Michele Tallone); n. 30 (Bruno Dalmazzo); n. 31 (Caterina Rebole in Ciubergia); n. 33 (Giuseppina Lingua e Lucia Costamagna); n. 34 (Margherita Bruno in Donna e Maria Bruno in Dalmazzo); n. 35 (Giuseppe Blesio); n. 37 (Antonio Galetti); n. 39 (Radiatori Bongioanni S. p. a.); n. 41 (Costruttori Edili); n. 42 (geom. Giuseppe ed Anna Giubergia); n. 44 (Giuseppe Monge); n. 46(Maria Teresa Dalmasso); n. 47 (Ada Lati ved. Bianco - Assunto Bianco, Stefano Frecchia, Giuseppe Funcheri, Nuto Revelli); n. 49 (AntonioGhione e Anna Tomatis); n. 52 (cav. Michele Brignone); n. 53 (Arturo Barale); n. 54 (ing. Edoardo Ricci del Riccio), n. 56 (ing. Martino Garro); n. 57 (geom. Mario Chesta); n. 58 (avv. Paolo Pansa); n. 61 (Carmine Seminara); n. 62 (ing. Felice Camoletto); n. 63 (ing. Mario Durero); n. 64 (dott. Luisa Alessio); n. 65 (Bice Toselli Genovese); n. 66 (Giuseppe Deltritti); n. 67 (Rag. Giusto Conterno e Anna Turco); n. 70 (Giuseppe Rossi); n. 71 (geom. Giulio Cina); n. 73 (Ing. Mario Durero); n. 76 (Maddalena Cavallo in Revelli); n. 77 (avv. Gaetano Toselli); n. 78 (Carlo Bisiotto); n. 79 (Cassa di Risparmio di Cuneo, pres. Dr. Benedetto Dalmastro); n. 80 (Giacomo Laurenti); n. 81 (Castellino Agostino e Maria Viale).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
F.to Edoardo Calleri di Sala
GIUNTA REGIONALE
Torino, 19 OTT. 1972
IL SEGRETARIO GENERALE

Sia respinta anche la osservazione n. 19 (Associazione Artigiani Provincia di Cuneo), in difformità alle controdeduzioni comunali, in quanto si riferisce alle prescrizioni degli artt. 23, 24 e 25 delle norme di attuazione che vengono eliminati con il presente decreto.

Possono essere accolte parzialmente, nei limiti di cui alle controdeduzioni comunali, comprese quelle postulate con deliberazione consiliare 10/4/72 n. 114, le seguenti osservazioni:

- n. 2 (Maria Marino in Paoletti); nel senso che il tracciato della tangenziale esterna, nel tratto che interessa la proprietà della esponente, in sede esecutiva, sia lievemente modificato al fine di evitare la demolizione dell'edificio esistente;

- n. 5 (Soc. S. I. P. Comp. di Torino), nel senso che ne sia tenuto conto in sede di P. P. e di Regolamento Edilizio.

- n. 6 (Avv. Modesto Soleri), nel senso che sia mantenuta incorporata alla zona P3 la striscia di aree a cavallo della nuova strada di P. R. G. per una profondità di circa m. 75 per lato incorporato nelle zone E3 la particella 24a (parte) e 25a (parte) del foglio mappale n. 81.

- n. 22 (Direzione Genio Militare) e n. 40 (Intendenza di Finanza), nel senso che in fase attuativa, per le opportune intese patrimoniali, saranno svolti ulteriori accordi tra il Comune e le Amministrazioni interessate.

- n. 32 (Sac. Giorgio Gribaudo), nel senso che ne sarà tenuto conto in sede di P. P.

- n. 38 (Avv. Roberto Corino), nel senso che la nuova strada di P. R. G. prevista parallela alla via Bisalta, sia spostata al limite ponente della zona B12, secondo la planimetria allegata alla osservazione nei limiti in cui non interessi altra proprietà privata.

n. 45 (Lorenzo Unia e Carlo Teresio Lucchino), nel senso che la nuova strada di P. R. G. prevista parallela alla via Roburent, sia spostata secondo la planimetria alla osservazione e nei limiti in cui interessa la proprietà di cui al mappale 173 del fg. 99.

- n. 48 (E. N. E. L.), nel senso di accogliere la richiesta di allargamento dell'area della Stazione Enel di S. Rocco Castagnaretta, come indicato in cartografia.

- n. 50 (Caterina, Esterina, Lucia, Maria, Giovanni Battista Marro e Letizia Civalleri), idem come la osservazione n. 38.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
F.to Edoardo Calleri di Sala

COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 07 GIU. 1972
IL CONSERVATORE CENTRALE

n. 51 (Carlo e Giuseppe Bisotto), nel senso che sia provveduto allo spostamento della nuova strada parallela alla via Bisalta e ridotto l'allargamento della via S. Cristoforo (zona B 12) nella misura in cui interessa il mappale 175 del fg. 99.

n. 68 (Rag. Aldo Defilippi), limitatamente alla trasformazione da una zona agricola a zona industriale D.1 D dell'area compromessa, contenuta entro i seguenti confini: a Sud il limite della zona industriale del vigente P.R.G.; ad Ovest la strada di allacciamento alla zona F.15; a Nord la fascia verde, indicata nella tavola A1 a settentrione del Molino Roero; ad Est la strada provinciale Cuneo Saluzzo, come specificato in cartografia, rimanendo impregiudicata la soluzione in sede esecutiva dello svincolo della SS. 589 a Sud dello stabilimento CELDIT.

n. 69 (Francesco, Carolina, Margherita, Musso) nel senso che, in analogia con la decisione di cui all'osservazione n. 48, sia estesa l'area a servizi a disposizione dell'ENEL, come risulta in cartografia.

n. 72 (geom. Domenico Quaglia , Sigfrido Allegri, Liliana Bruno, M. Carla Musso), sia provveduto come alla osservazione n. 68.

n. 74 (Italia Mariani in Bernard , Aurora Mariani), sia provveduto come alla osservazione n. 68.

In merito invece alla osservazione n. 9 (Adelaide Vigna ved. Cucci), in analogia con le prescrizioni del presente decreto, sia accolta parzialmente nel senso che il tratto di strada previsto nella zona P3 sia definito in sede di P.P. spostandolo in modo da evitare danni alla villa settecentesca ed al relativo parco, e vincolando a verde privato l'area a lato Est della ferrovia.

Sono accolte, in conformità con le controdeduzioni comunali, comprese quelle postulate con la deliberazione consiliare 10/4/1972 n. 114, con le quali si concorda, le seguenti osservazioni:

n. 10 (Ministero Trasporti ed Aviazione Civile - Azienda Autonoma delle FF.SS.) provvedendo a correggere la delimitazione dell'area verde lungo la ferrovia Cuneo - Borgo S. Dalmazzo, mentre, riguardo agli altri punti, resta inteso che la progettazione esecutiva delle opere interessate sarà sviluppata d'intesa con le Ferrovie dello Stato. Inoltre deve essere abolita la copertura della trincea ferroviaria a Sud della zona C2, che era destinata ad " area attrezzata per giochi".

n. 18 (Giuseppe Bongiovanni), provvedendo ad includere nella zona a verde agricolo l'area di cui alle particelle 15 e 16 (parte) del fg. 74, e mantenendo incorporata nella zona P3 una fascia della profondità di m. 20 lungo la strada comunale della Crocetta e degli Angeli.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
F.to Edoardo Gallori di Sola
COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 19 OTT. 1972
IL SEGRETARIO GENERALE

n. 26 (Guido Girello e Roberto Ferro), provvedendo a ripristinare la via MonteMero a nord della zona B11, limitata alla sola lunghezza del lato Nord della zona, in modo che detta strada non abbia sbocco sul Viale Angeli, come risulta dalla planimetria allegata alla osservazione.

n. 36 (Giacomo, Aldo, Mario, Giovanni Bisotto), provvedendo a spostare la strada Urbana parallela alla via Bisalta al limite ponente della zona B12 come risulta dalla planimetria allegata alla osservazione nei limiti che interessa la proprietà degli esponenti di cui ai mappali 144 e 145 del fg. 98.

n. 43 (Dr. Elio Ferrari) provvedendo ad indicare nella planimetria del P.R.G. la via Cesare Pavese.

n. 55 (Caterina Pellegrino ved. Giordano), provvedendo come per la osservazione n. 43.

n. 75 (Prof. Mario Vertamy), provvedendo a spostare di m. 100 verso Nord la prevista strada che attraversa la zona D1D, di proprietà comunale.

Non luogo a procedere, perchè trattano argomenti non pertinenti alle previsioni del Piano Regolatore Generale, per le seguenti osservazioni:

n. 59 (Antonio Rosso e Teresa Massocco)

n. 60 (Ferdinando Berardo).

D E C R E T A

con le modifiche specificate nelle premesse è approvata la variante organica al piano regolatore generale vigente, adottata con deliberazione consiliare 10 giugno 1969 n. 236.

Le osservazioni al piano dovranno essere decise secondo quanto specificato in narrativa.

La variante organica è costituita dai seguenti atti:

- deliberazione consiliare 10 /6 /1969 n. 236 e allegato E (Documento Politico)
relazione illustrativa e allegati
norme di attuazione

- tavola a1 : assetto generale, scala 1:10.000
- tavola a2 : " " " 1 : 5.000
- tavola a3 : " " " 1 : 2.000
- tavola b1 : assetto viario e dei trasporti, scala 1:10.000
- tavola b2 : organizzazione dei servizi, scala 1: 25.000
- tavola b3 : " " " " 1: 5.000

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
F.to Edoardo Calleri di Sala

COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 19 OTT. 1972
IL SEGRETARIO GENERALE

- tavola e1 : stato attuale, scala 1:10.000
- tavola e2 : " " " 1: 5.000
- tavola e 3: " " " 1: 2.000
- tavola e 4: " " reti ed impianti, scala 1: 10.000 e 1: 25.000

- deliberazioni consiliari 11/2/1970 n. 73 e 18/2/1970 n. 74, relative alle controdeduzioni comunali alle osservazioni al piano.

- tavole ed allegati relativi alle modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni:

- a1 - assetto generale, scala 1: 10.000
- a2 - " " " 1: 5.000
- a3 - " " " 1: 2.000
- a3sub - " " " 1: 2.000
- b1 - assetto viario dei trasporti, scala 1:10.000
- b2 - organizzazione dei servizi, scala 1: 25.000
- b3 - " " " " 1: 5.000
- b4 - riassetto dei trasporti pubblici, scala 1: 25.000
- d1 - ipotesi di riferimento territoriale, scala 1:100.000
- d2 - il sistema Ligure - Padano, scala 1: 100.000
- d3 - l'area di Cuneo nel sistema di comunicazione Ligure Padano, scala 1:300.000
- e1 - e2 - e3 - e4: stato attuale, scale 1:10.000; 1:5.000; 1:2.000
- f1 - viabilità del P.R.G., scala 1:5.000

- deliberazione consiliare 10/4/1972 n. 114, relativa alle controdeduzioni del Comune al voto del Consiglio Superiore dei LL.PP.

- tavole con le indicazioni delle modifiche da introdurre d'Ufficio:

- a2 - assetto generale, scala 1: 5.000
- a3 - " " " 1: 2.000
- b1 - " viario e dei trasporti pubblici, scala 1:5.000
- b3 - organizzazione dei servizi, scala 1: 5.000
- f1 - viabilità di P.R.G., scala 1:5.000.

Tali atti debitamente vistati, sono uniti al presente decreto quale parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Torino, li 17 OTT. 1972

IL PRESIDENTE
della Giunta Regionale
(E. Calleri di Sala)

za 3 aprile 1974), in assenza di apposita normativa regionale, ha inteso interpretare le norme di cui al D.P.R. n. 8 nel senso della legittimazione attiva da parte del Presidente della Giunta Regionale all'esercizio di tali funzioni "previa conforme delibera" della Giunta Regionale;

- che è opportuno adeguarsi in attesa dell'apposita normativa regionale, anche in via di sanatoria, ai criteri interpretativi contenuti nella sentenza citata;
- che è in pendenza di giudizio un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso al decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 538 del 17.10.1972 di approvazione della variante organica al Piano Regolatore Generale della Città di Cuneo;

Ciò premesso e considerato;

La Giunta Regionale,

Visto il D.P.R. 15.1.1972, n. 8;

Visto il decreto n. 538 in data 17.10.1972 del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stata approvata la variante organica al Piano Regolatore Generale vigente della Città di Cuneo;

Visti i pareri favorevoli della Sezione Urbanistica Regionale n. 1190/U in data 19.9.1972 e della Sezione Regionale per la Tutela Paesaggistica ed Ambientale n. 6138/1190U in data 19.9.1972 allegati alla presente deliberazione;

Ritenuto di poter condividere i predetti pareri;

A voto unanime,

d e l i b e r a

di approvare, anche in via di sanatoria amministrativa, ai sensi dell'art. 36 della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni la variante organica al piano regolatore generale della Città di Cuneo, relativa al decreto n. 538 del Presidente della Giunta Regionale in data 17.10.1972.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(O m i s s i s)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Gianni Oberto

Il Segretario della Giunta
Pier Domenico Clemente

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 28 ottobre 1974.

ba